1. Panoramica: Cos'è il PPWR …. e perché conta per le aziende

Il Regolamento (UE) 2025/40 — noto come PPWR — è in vigore dall'11 febbraio 2025 e sarà pienamente applicabile dal **12 agosto 2026**. A differenza della precedente Direttiva 94/62/CE, è un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati UE, senza recepimento nazionale: non si "aspetta" il decreto italiano.

Il PPWR riscrive le regole dell'intero ciclo di vita degli imballaggi: dalla progettazione al fine vita. Copre tutti i materiali (plastica, carta, vetro, metallo, legno) e tutti i settori, inclusi industria manifatturiera, trasporto e B2B.

1.1 I tre pilastri del regolamento

- RIDUZIONE: meno imballaggi, meno peso, meno spazio vuoto
- RICICLABILITÀ: tutti gli imballaggi devono essere progettati per essere riciclati
- RICICLO: obbligo di contenuto minimo di materiale riciclato

2. Chi è coinvolto: Ruoli e Definizioni

Il PPWR distingue con precisione i ruoli. Il proprio ruolo determina GLI OBBLIGHI applicabili.

Ruolo	Chi è (definizione operativa)	PMI tipo coinvolta
Fabbricante	Chi progetta/produce imballaggi o prodotti imballati a proprio marchio. Chi modifica un imballaggio esistente e lo mette a marchio proprio assume tutti gli obblighi del fabbricante.	Stampatore plastica che produce contenitori/vassoi; chi produce buste, film, etc. Chi acquista un imballo con proprio logo oppure un imballo anonimo ed appone etichetta con il proprio logo

⚠ ATTENZIONE: Se una PMI appone il proprio marchio su un imballaggio o lo modifica (anche solo aggiungendo un'etichetta personalizzata), diventa 'fabbricante' a tutti gli effetti e assume gli obblighi più stringenti.

Produttore (EPR)	Chi per primo immette sul mercato UE un imballaggio o un prodotto imballato. È il soggetto dell'obbligo EPR (CONAI).	Qualsiasi impresa che vende prodotti imballati in Italia/UE.
Importatore	Chi introduce nel mercato UE imballaggi/prodotti imballati da Paesi extra-UE. Deve garantire la conformità al PPWR.	PMI che importa materie prime o semilavorati imballati da un paese extra UE.

Ruolo		
Distributore	Chi mette a disposizione sul mercato imballaggi/prodotti imballati (non fabbricante né importatore).	PMI che rivende prodotti di terzi, distributori industriali.
Compounder	Produce mescole di plastica (compounds) che vengono usate per fabbricare imballaggi.	Aziende di compounding che forniscono granuli per film, contenitori, etc.
Utilizzatore imballaggio	Chi usa imballaggi per confezionare i propri prodotti ai fini della distribuzione/vendita.	Praticamente tutte le PMI manifatturiere: usano scatole, pallet, film, reggette, etc.

Sintesi dei principali obblighi relativi alla dichiarazione di conformità ricadenti su fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore

Obbligo	Soggetti obbligati			
	Fabbricante	Rapp. autorizzato	Importatore	Distributore
Effettuazione della procedura di valutazione della conformità & redazione della documentazione tecnica 70				
Compilazione della dichiarazione di conformità UE				
Conservazione della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE: per 5 anni dalla data di immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato				
Consegna all'autorità nazionale di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per dimostrare la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili stabilite agli artt. da 5 a 12				

2.1 Facciamo un esempio:

Acquisto una scatola anonima, senza marchi o loghi, la riempio con il mio prodotto, appongo scotch o film termoretraibile per chiuderla e le appongo un'etichetta con il mio logo aziendale: come mi configuro? Secondo le definizioni del regolamento PPWR sono considerato un fabbricante oppure un produttore?

Assumo il ruolo di FABBRICANTE dell'imballaggio

3 – Obblighi dei Fabbricanti (Art. 15) — DAL 12/08/2026

Chi produce imballaggi (o assume questo ruolo) deve, prima di immetterlo sul mercato:

- Eseguire la procedura di valutazione di conformità (art. 38 PPWR ed allegato VII comma 1) cioè deve garantire che l'imballaggio rispetti i requisiti del PPWR (es. riciclabilità, assenza di sostanze pericolose come i PFAS).
- Redigere la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) secondo l'allegato VII comma 2 del PPWR.
- Redigere e firmare la Dichiarazione di Conformità UE ai sensi dell'art. 39 e secondo allegato VIII.
- **Responsabilità EPR**: se non è ancora stato fatto, registrarsi presso l'autorità nazionale competente (in Italia il registro è gestito da CONAI) e finanziare i costi di raccolta e riciclo (versamento contributo CAC)
- Apporre sull'imballaggio un elemento identificativo (per es. tipo, lotto o numero di serie) + QR (oppure predispone un altro supporto) con dati del fabbricante (art. 15 comma 5 e 6)
- **Etichettatura**: indicare la composizione dei materiali, per facilitare lo smaltimento da parte del consumatore finale.
- Conservare la documentazione di quel tipo di imballaggio per **10 anni** dall'ultima immissione sul mercato (**5 anni** nel caso di monomateriale)
- Su richiesta, mettere la documentazione a disposizione delle autorità.

IMPORTANTE: Non è prevista alcuna fase di transizione per la documentazione: il fascicolo tecnico deve essere pronto e disponibile per le autorità di controllo **sin dal 12 agosto 2026**, primo giorno di applicazione.

3.1 I contenuti del Fascicolo Tecnico (Allegato VII PPWR)

Il Fascicolo Tecnico è il documento d'identità dell'imballaggio. Non è solo una scheda tecnica, ma la prova documentale che protegge l'azienda in caso di controlli da parte delle autorità competenti (es. Ministero dell'Ambiente, Camere di Commercio). Deve contenere 6 sezioni:

Sezione	Contenuto richiesto	Esempio pratico
I	Descrizione generale dell'imballaggio: disegni, fotografie, lista materiali e dimensioni.	Per scatole su bancale con camicia in plastica: grammatura cartone ondulato, materiale camicia (PE), tipo pallet (legno/plastica). Per sacchi: struttura (es. PE-LD/Alluminio/PE o monomateriale PE/EVOH) e dimensioni.
II	Dichiarazione di futura conformità all'etichettatura: attestazione che l'imballaggio è progettato per ospitare i nuovi simboli obbligatori dal 12 agosto 2028.	Dichiarazione scritta: 'L'imballaggio è progettato per integrare i pittogrammi armonizzati UE previsti dall'Art. 12 PPWR entro il 12/08/2028.'
III	Valutazione della Riciclabilità (Design for Recycling): dimostrare che l'imballaggio è progettato per essere riciclato art. 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36	Per sacchi accoppiati: indicare se previste alternative monomateriale o con barriere riciclabili (PE/PE, EVOH). Descrivere come i componenti si separano. Compatibilità inchiostri e colle con il riciclo della plastica o carta. ATTENZIONE: l'etichetta e lo scotch sono parte dell'imballaggio, e possono compromettere la riciclabilità della scatola di cartone.
IV	Minimizzazione dell'imballaggio: giustificazione di peso e volume (calcolo spazio vuoto).	Tabella calcolo spazio vuoto con % risultante. Motivazione tecnica: 'lo spessore X è il minimo necessario per garantire la portata di Y kg e prevenire la rottura del granulo durante il trasporto.'
V	Presenza di sostanze regolamentate: documentazione che provi il rispetto dei limiti chimici.	Certificazione somma metalli pesanti < 100 mg/kg. Rapporti di prova che escludano PFAS intenzionali (specialmente nei liner plastici per uso alimentare).
VI	Contenuto di plastica riciclata (PCR): se i sacchi/imballaggi contengono plastica riciclata.	Certificati del fornitore (es. EN 15343, Plastica Seconda Vita, EuCertPlast) che provino la catena di custodia del polimero riciclato. Test di migrazione se l'imballaggio viene a contatto con materiale per uso alimentare.

3.2 Chi deve redigere il fascicolo e come conservarlo

- **Chi compra imballaggi finiti:** il fornitore deve fornire la documentazione tecnica dei componenti. L'acquirente/utilizzatore, ha l'obbligo di conservarla per 10 anni, di verificare che sia completa e, essendo responsabile di assemblare il fascicolo, deve dichiarare la conformità dell'intero sistema (es. Octabin + Liner + Pallet).
- **Chi personalizza o modificai l'imballaggio:** chi modifica l'imballaggio (es. aggiunge strati o componenti, o appone il proprio marchio) diventa responsabile della conformità dell'unità finale.

- **Formato:** può essere elettronico — scelta consigliata per facilità di aggiornamento e archiviazione.
- **Lingua:** deve essere redatto in una lingua compresa dalle autorità nazionali. L'italiano va bene per l'Italia; se si esporta molto in UE, una versione in inglese è raccomandata.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e la dichiarazione di conformità UE nel modo seguente:

a) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di **5** anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato;

b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di **10** anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.

3.2.1 Domande:

Sono classificato "fabbricante" e devo predisporre il fascicolo tecnico dell'imballo dell'esempio al punto 2.1: devo predisporre un fascicolo per la scatola, una per l'etichetta e uno per lo scotch o termoretraibile?

Sì, il fascicolo tecnico deve coprire l'intera **"unità di imballaggio"** (packaging unit) così come immessa sul mercato.

Tuttavia, non sarà necessario predisporre tre fascicoli separati, ma un unico **Fascicolo Tecnico strutturato per componenti**.

Sarà necessario raccogliere i dati tecnici di ogni elemento che compone l'intero sistema di imballaggio.

I dati devono essere richiesti formalmente al fornitore da cui si acquistano gli imballaggi.

Cosa devo richiedere ai fornitori?

- **Dichiarazioni di conformità dei singoli componenti**: prove che i componenti rispettino i limiti per le **sostanze preoccupanti** (SoC), inclusi i PFAS se l'imballaggio è a contatto con alimenti.
- **Dati per la riciclabilità**: informazioni in merito (specifiche tecniche) per calcolare se l'imballaggio rientra nelle categorie di riciclabilità (A, B o C) previste dal regolamento.

Quando avrò ricevuto tutta la documentazione dai fornitori, cosa devo fare?

Una volta raccolti i dati dei singoli pezzi, sarai tu a firmare la **Dichiarazione di Conformità UE finale** per l'unità completa (scatola + etichetta + scotch/termoretraibile). In questa dichiarazione si deve certificare che l'insieme rispetta:

- I requisiti di **minimizzazione** (non c'è spazio vuoto eccessivo).
- I criteri di **progettazione per il riciclo** (Design for Recycling).

3.3 Cronoprogramma per predisporre il fascicolo tecnico

Azione
Tutti i fornitori di imballaggio devono confermare per iscritto che gli imballaggi saranno conformi ai requisiti di riciclabilità e assenza di PFAS entro agosto 2026.
Raccogliere i test report (metalli pesanti, PFAS, migrazione, resistenza meccanica) e le dichiarazioni di conformità dai fornitori. Richiedere i dati mancanti.
Redigere materialmente i fascicoli tecnici per ogni tipologia di imballaggio utilizzato/prodotto. Firmare le Dichiarazioni di Conformità UE.
Fascicolo tecnico pronto e disponibile. Nessuna proroga possibile.
Aggiornare il fascicolo ogni volta che cambia il fornitore, il materiale, le dimensioni o la composizione dell'imballaggio.

3.4 Conseguenze della mancanza del fascicolo tecnico

In caso di ispezione da parte delle autorità competenti, la mancanza o incompletezza del fascicolo tecnico può portare a:

- Sanzioni amministrative pecuniarie (importo definito dagli Stati membri entro febbraio 2027)
- Sospensione della vendita del prodotto imballato (blocco dei lotti)
- Obbligo di ritiro dal mercato degli imballaggi non conformi
- Perdita di contratti con clienti multinazionali che richiedono la conformità come prerequisito di fornitura

4. Schema grafico — Linea del tempo

- La figura seguente riassume visivamente tutte le scadenze del PPWR, con codice colore per livello di urgenza.

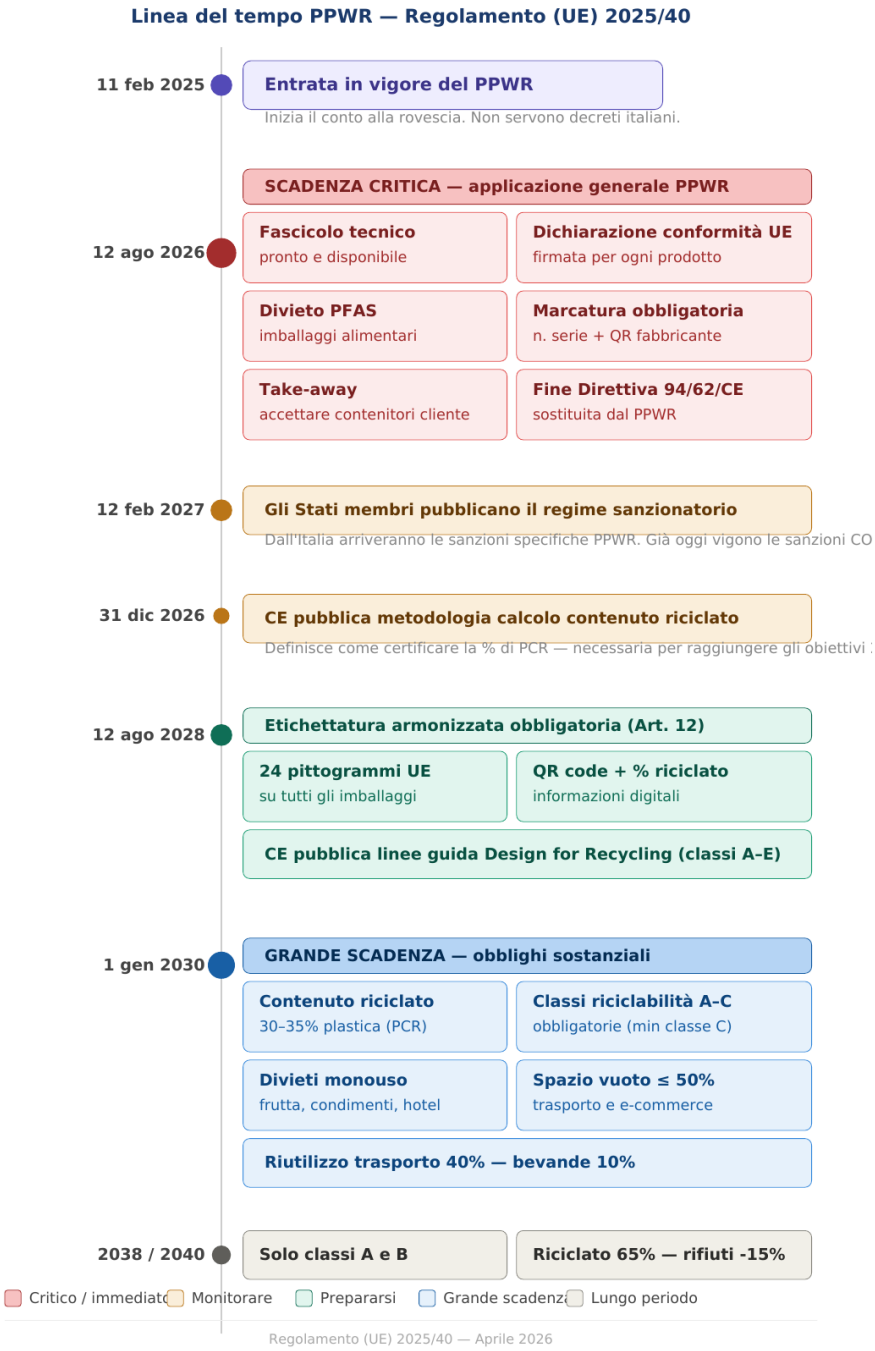

Legenda colori: rosso = scadenza critica/immediata | ambra = monitorare | verde = prepararsi | blu = grande scadenza 2030 | grigio = lungo periodo.

5. Rischi attesi dal PPWR (dal 2027 in poi)

Tipo di rischio	Impatto atteso	Chi è più esposto
Blocco alla commercializzazione	Imballaggi non conformi non possono essere immessi sul mercato UE. Prodotti potenzialmente bloccati in dogana o ritirati.	Fabbricanti, importatori
Sanzioni pecuniarie	Da migliaia a centinaia di migliaia di euro secondo gravità. Gli Stati devono garantire che siano 'effettive, proporzionate, dissuasive'.	Tutti gli operatori
Perdita di clienti B2B	I grandi committenti richiederanno dichiarazioni di conformità ai fornitori. Chi non ha documentazione rischia l'esclusione dagli appalti.	PMI subfornitore
Tariffe EPR maggiorate	Imballaggi di classe C/D pagheranno contributi EPR più alti. Imballaggi non riciclabili costeranno di più da 'smaltire' via sistema.	Tutti gli operatori
Reputazione e mercato	Clienti e grande distribuzione privilegeranno fornitori conformi. Rischio di perdita di contratti.	PMI con clienti attenti ESG

CONSIGLIO PRATICO: Il rischio maggiore per una PMI senza ufficio legale non è tanto la sanzione immediata (che arriverà dopo il 2027), ma perdere clienti grandi che già da subito richiedono documentazione di compliance. Iniziate a preparare la documentazione tecnica ora.